

## Massime di Giurisprudenza

### IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI, CABOTAGGIO, PROVE DOCUMENTALI (art. 46, 46bis e 46ter Legge n. 298/1974)

**Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di trasporto internazionale, cabotaggio e documentazione di accompagnamento delle merci, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) per quanto concerne le violazioni di cui all'art. 46, 46bis e 46ter della Legge 06 giugno 1974, n. 298:**

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 103/2020 del 10/07/2020.**

I trasporti internazionali di merci, ai sensi del reg. CE n. 1072/2009, art. 2 comma 1, devono essere svolti con un mezzo adibito esclusivamente al trasporto merci. Quindi qualsiasi trasporto merce eseguito con autobus per trasporto passeggeri in ambito Europeo ed extraeuropeo (Accordo Interbus) non è consentito e soggetto all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 46 della L. 298/1974.

#### **Corte di Cassazione Civile, Ordinanza. Sez. 2, n. 24168 Anno 2022**

Di conseguenza, è legittimo sostenere che, nell'ipotesi in cui un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi l'originale o la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, la stessa impresa incorre nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, risultando così effettivamente violata la «condizione» del Regolamento CE n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4, paragrafo 4, Reg. cit.), condizione che è riportata anche nelle disposizioni generali stampate sul retro del relativo modello.

Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 253/2020 del 30/10/2020.

Il regolamento CE n. 1072/2009 all'art. 4 paragrafo 4, dopo aver premesso che la licenza comunitaria e copie certificate conformi devono essere conformi al modello figurante nell'allegato II, ha previsto che tale allegato stabilisce le condizioni di impiego, non lasciando così dubbi sulla corretta qualificazione di condizione di esercizio dell'obbligo di avere a bordo del veicolo una copia certificata conforme della licenza comunitaria, la cui assenza configura la violazione di cui all'art.46 della L. 298/1974

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 55/2019 del 04/02/2019.**

È ritenuto legittimo ed equo sostenere che nell'ipotesi

in cui, ad esempio, un'impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro dell'Unione Europea effettui in Italia delle operazioni di trasporto di merci per conto terzi (compreso il cabotaggio) senza che a bordo del veicolo utilizzato si trovi la copia certificata conforme all'originale della licenza comunitaria di cui è titolare, incorra nelle sanzioni amministrative contemplate dall'art. 46, comma 1, della legge n. 298/1974, risultando infatti palesemente violata la "condizione" del Regolamento (CE) n. 1072/2009 che prescrive che detto titolo autorizzativo debba trovarsi a bordo del veicolo durante la sua circolazione (art. 4 paragrafo 4, Reg. cit.)

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 22/2022 del 31/01/2022.**

La violazione di cui all'art. 46 della L. n. 298/1974, cui consegue di diritto la sanzione accessoria del fermo amministrativo di cui è causa, sussiste ed è stata correttamente accertata. La guida del veicolo da parte del sig. xxx di nazionalità Extra UE (serba) e non soggiornante di lungo periodo, privo dell'attestato conducente previsto dagli artt. 3 e ss. del regolamento CE n. 1072/2009 per la legittimità dei trasporti internazionali qualora il conducente sia cittadino di un paese terzo, sono confermati nel ricorso.

#### **Giudice di Pace di Bologna, Sentenza n. 312/2023 del 25/01/2023.**

Le autorizzazioni bilaterali sono mono-utilizzo, cioè valgono per solo un viaggio di andata e ritorno e devono essere compilate dal vettore prima dell'entrata in Italia e prima dell'uscita così da annullarle e non renderle più utilizzabili in seguito. L'assenza al seguito dell'autorizzazione, la sua compilazione erronea o il mancato rispetto delle prescrizioni ivi contenute sono punite nel regime giuridico italiano mediante l'art. 46 della L. 298/1974 con una sanzione amm.va pecuniaria di €4.130,00 ed il fermo amministrativo di 3 mesi del veicolo da scontarsi in area privata, non soggetta a pubblico passaggio ubicata in Italia a scelta del soggetto interessato.

## Massime di Giurisprudenza

### IN MATERIA DI TRASPORTI INTERNAZIONALI, CABOTAGGIO, PROVE DOCUMENTALI (art. 46, 46bis e 46ter Legge n. 298/1974)

Con la presente opera, l'autore costantemente impegnato nell'attività di controllo su strada in materia di ispezione dei tachigrafi e nella relativa gestione del contenzioso, ha deciso di creare delle raccolte suddivise per edizioni, dove verranno messe a disposizione le più recenti massime giurisprudenziali (Giudici di Pace, Prefetture, Tribunali Ordinari, Corte di Cassazione, Corte di Giustizia Europea) in materia di tachigrafo, installato sui veicoli sottoposti al campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006. In questa prima edizione, verranno illustrate le più recenti massime relative ai contenziosi instaurati, avverso verbali di accertamento redatti per violazione dell'art. 179 del Codice della strada:

#### **Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 485/2023 del 18/10/2023**

L'art. 23, paragrafo 1, del Reg. UE 165/2014 prevede che il tachigrafo sia revisionato con cadenza biennale. Il regolamento UE 403/2016 (che integra il Regolamento CE n. 1071/2009) ha modificato l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE prevedendo, all'allegato I che, nella definizione di infrazione "tachigrafo non funzionante correttamente" rientri anche l'ipotesi del tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente. In forza del regolamento UE 403/2016, l'omessa ispezione biennale del tachigrafo rientra dunque nella casistica di cui all'art. 179, co. 2, C.d.S. Pertanto, accertata - e comunque non contestata - l'infrazione, è corretto inquadrare sia la fattispecie, sia il suo trattamento sanzionatorio nella previsione di cui all'art. 179 co. 2, CdS, rientrando l'ipotesi di mancata revisione biennale del cronotachigrafo nella più ampia categoria del non funzionamento del cronotachigrafo.

#### **Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 300/2023 del 09/06/2023**

A norma dell'art. 23 Reg. UE 165/2014, i tachigrafi sono sottoposti a ispezioni periodiche da parte di officine autorizzate. La loro carenza, quindi, esclude che operi la presunzione della permanenza di buon funzionamento e rende inidonee le registrazioni effettuate a svolgere le funzioni di cui all'art. 5 Reg UE cit. Ne consegue l'equiparazione analogica operata dall'Allegato 1 al Reg. UE n. 403/2016 fra i casi di tachigrafo non funzionante correttamente e quello di tachigrafo non sottoposto a ispezione. Quanto al trattamento sanzionatorio, è parimenti corretto, sulla base della suddetta equiparazione, l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 179 com. 2 CdS considerato che il disposto prevede giustappunto l'ipotesi del tachigrafo non funzionante, diversamente all'art. 19 L. 727/1978 che concerne casi del tutto diversi ed estranei alla fattispecie concreta in disamina.

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 128/2023 del 28/03/2023**

**Corretta** è infatti, la configurabilità della violazione di cui all'art. 179 co. 2 CdS atteso che nel concetto di tachigrafo

*"avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante"* rientra senz'altro la mancata ispezione e calibratura biennale. Pertinente è dunque il richiamo operato dalla resistente alla tabella ricognitiva di correlazione tra la normativa comunitaria e quella nazionale sanzionatoria in materia di trasporto su strada che per la violazione in esame richiama l'art. 23 del Regolamento UE 165/2014.

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 110/2023 del 27/03/2023**

In conclusione, tale mancanza e/o irregolarità, ovvero la mancata presenza di una taratura in corso di validità integra la fattispecie prevista e sanzionata dal disposto dell'art. 179 co. 3 CdS in luogo di quella residuale di cui all'art. 19 L. 727/1978 invocata dall'appellante.

#### **Giudice di Pace di Trento, Sentenza n. 106/2023 del 22/03/2023**

Accertata la funzione del cronotachigrafo e preso atto che in base alla normativa europea in materia di classificazione di infrazioni gravi, rileva dall'allegato 1, così come modificato dal regolamento 2022/694 al punto 7, che per tachigrafo non funzionante si deve correttamente intendere anche il caso di tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente.

#### **Giudice di Pace di Arezzo, Sentenza n. 66/2023 del 01/02/2023**

Il regolamento UE 403/2016 (che integra il Regolamento CE n. 1071/2009) ha modificato l'allegato III della Direttiva 2006/22/CE prevedendo, all'allegato I che, nella definizione di infrazione "tachigrafo non funzionante correttamente" rientri anche l'ipotesi del tachigrafo non sottoposto a ispezione, calibrato e sigillato correttamente. In forza del regolamento UE 403/2016, l'omessa ispezione biennale del tachigrafo rientra dunque nella casistica di cui all'art. 179, co. 2, C.d.S. Pertanto, accertata - e comunque non contestata - l'infrazione, anche la sanzione comminata ai sensi dell'art. 179, co. 2, C.d.S. è corretta e il motivo di ricorso va rigettato.